

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Anno accademico **2010 - 2011**

emanato con decreto rettorale n. 137 del 26 luglio 2010

**(in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento didattico di
Ateneo dell'Università Bocconi, emanato con Decreto Rettoriale n. 163 del 29
maggio 2009)**

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento didattico di ateneo si applica al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01 di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2005 "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza") della Facoltà di Economia dell'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza afferisce alla Scuola di Giurisprudenza Bocconi (altresi denominata Bocconi School of Law).

Relativamente al corso di laurea magistrale indicato, gli obiettivi formativi specifici, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, le caratteristiche della prova finale, gli ambiti occupazionali previsti per i laureati, le conoscenze richieste per l'accesso sono riportati nell'ordinamento didattico del corso inserito nella Banca Dati RAD.

Art. 2 Attività formative e curricula: definizioni

Costituiscono "*attività formative*" tutte le attività organizzate o comunque previste dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti.

Le attività formative "*curricolari*" sono costituite dall'insieme delle attività formative previste dal piano di studi, comprendenti corsi di insegnamento, lingue straniere, informatica, tirocini e attività assimilabili, tesi di laurea. Tali attività sono quantificate in crediti formativi universitari, che misurano il carico di lavoro dello studente, che comprende: lezioni frontali e a distanza, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Oltre alle attività previste dal piano studi, l'Università progetta, realizza e offre ulteriori iniziative di approfondimento culturale.

Art. 3 Attività formative e curricula del corso di laurea magistrale

Le attività formative che compongono il piano di studi sono articolate in:

- Attività formative obbligatorie

(insegnamenti obbligatori; lingua straniera dell'Unione Europea; informatica, tesi di laurea)

- Attività formative a scelta dello studente

(fra le quali: insegnamenti opzionali, stage, clinic, seconda lingua straniera).

Al Titolo III del presente regolamento è riportato il piano studio del corso, contenente:

- l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative obbligatorie, (con l'indicazione, nel quadro dell'ordinamento didattico di riferimento, dell'eventuale settore scientifico disciplinare, del tipo e dell'ambito dell'attività formativa);
- l'elenco delle altre attività formative rientranti nei piani studio;
- l'assegnazione dei crediti a tutte le attività formative previste dal piano studi;
- la suddivisione per anni di corso di tutte le attività formative;
- l'eventuale articolazione delle attività formative obbligatorie in curricula tra di loro alternativi, offerti allo studente.

Con le procedure stabilite in sede di programmazione didattica annuale sono definiti gli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative.

Art. 4 Selezione per l'accesso alle attività formative

L'accesso alle attività formative dello studente può essere subordinato ad apposita selezione, secondo termini e criteri annualmente individuati in sede di programmazione didattica.

Art. 5 Obblighi di frequenza

Pur non essendo prevista la frequenza obbligatoria, la stessa è fortemente consigliata.

Art. 6 Insegnamento a distanza

L'insegnamento a distanza, quale metodologia didattica integrativa o sostitutiva della didattica frontale, può essere previsto per singoli insegnamenti o altre attività formative.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI AI CORSI DI LAUREA SUL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

CAPO I Ammissione ai corsi di laurea e mobilità' tra anni di corso e corsi di laurea

Art. 7 Definizione dei requisiti: criteri generali

Per l'accesso ai corsi di laurea dell'Università lo studente italiano o straniero deve possedere – oltre ai titoli richiesti dalla legge per l'accesso agli studi universitari – le conoscenze di cui al precedente art. 1, accertate attraverso la valutazione del curriculum scolastico precedente ed eventuali apposite prove attitudinali.

Art. 8 Verifica dei requisiti

Prima dell'inizio dei corsi di studio, l'Università organizza le prove di verifica dei requisiti ai fini dell'ammissione ai corsi, in modo uniforme ai corsi di laurea o differenziato in relazione a specifici aspetti, nell'ambito del numero programmato degli accessi, definito secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università.

Nell'ipotesi di accordi di cooperazione internazionale con istituzioni universitarie estere, la verifica dei requisiti può essere effettuata congiuntamente con l'istituzione partner, anche tramite commissioni appositamente nominate.

Costituiscono criteri di riferimento per le prove di verifica dei requisiti il curriculum scolastico precedente ed i risultati di eventuali apposite prove comprensive di test attitudinali

Art. 9 Requisiti di ammissione per gli studenti provenienti da altre Università italiane e estere

Fatto salvo quanto previsto da accordi di cooperazione, gli studenti che chiedono di essere ammessi all'Università Bocconi dopo essere stati iscritti a corsi di studio presso altre Università, italiane o estere, sono ammessi al corso di laurea previo superamento delle prove di verifica dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente regolamento. E' possibile l'ammissione fino al terzo anno di corso.

Lo studente ammesso:

- potrà iscriversi al primo anno se gli sono riconosciuti meno di 24 crediti di primo anno - secondo anno della laurea magistrale
- potrà iscriversi al secondo anno se gli sono riconosciuti un numero di crediti maggiore/uguale a 24 e minore di 90 di primo – secondo anno della laurea magistrale
- potrà iscriversi al terzo anno se gli sono riconosciuti almeno 90 crediti di primo - secondo anno della laurea magistrale.

Gli esami si intendono superati, ed i conseguenti crediti formativi universitari acquisiti, se effettuati e registrati, presso l'ateneo di provenienza, in tempo utile per il riconoscimento. Gli studenti ammessi possono chiedere che gli esami sostenuti in altra universita' siano riconosciuti, indicando nell'apposita domanda la corrispondenza con l'esame del piano

studi di destinazione.

La votazione conseguita negli esami riconosciuti è convertita in trentesimi, quando è stata espressa con scala diversa.

Art. 10 Ammissione di titolari di diploma universitario in materie economiche o giuridiche o di laureati di altre Università italiane o straniere

Gli studenti già in possesso di diploma universitario in materie economiche o giuridiche conseguito presso altra Università italiana o straniera e gli studenti già in possesso di laurea in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, conseguita presso altra università italiana o in possesso di titolo comparabile (in Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza) conseguito presso Università straniera, sono ammessi secondo quanto previsto dal precedente art.8.

Art.11 Ammissione di laureati dell'Università Bocconi

I laureati presso l'Università Bocconi sono ammessi senza vincoli numerici. Per la definizione dell'anno di corso di ammissione si applicano le regole previste per il passaggio ad anni di corso successivi al primo, con la precisazione che per tali laureati non sussistono limiti al numero di esami ed al numero di crediti riconoscibili.

Art. 12 Vincoli numerici

I vincoli numerici per l'ammissione sono definiti dagli organi competenti ai sensi dello Statuto vigente.

Art. 13 Esami sostenuti presso altre università e riconoscimento di crediti formativi

Agli studenti ed ai laureati provenienti da altre Università, ammessi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, possono essere riconosciuti esami corrispondenti al massimo a 150 crediti, a condizione che siano stati sostenuti da un periodo di tempo non superiore ad otto anni accademici. Gli esami sostenuti da un periodo più lungo sono convalidabili previa verifica da parte del Comitato di corso di studio della non obsolescenza del credito.

La votazione conseguita negli esami convalidati è convertita in trentesimi, quando è stata espressa con scala diversa.

Art. 14 Competenza

La decisione in ordine alle richieste di ammissione di studenti o laureati in possesso di titolo conseguito all'estero è di competenza, per delega del Comitato di corso di studio, nell'ambito di criteri prestabiliti, della Commissione Ammissioni appositamente nominata, che valuta i requisiti e riconosce l'idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione.

Sono fatti salvi gli accordi di cooperazione.

Art. 15 Valutazione delle conoscenze iniziali in determinate aree disciplinari

Al fine di indicare adeguati percorsi formativi personalizzati per l'apprendimento delle lingue straniere, possono essere previsti test di valutazione delle conoscenze iniziali. Analoga procedura può essere prevista per altre aree disciplinari.

Art. 16 Accesso agli anni di corso successivi al primo e propedeuticità

Gli studenti iscritti al primo anno di corso sono ammessi al successivo a condizione che abbiano conseguito almeno 24 crediti formativi, entro il termine annualmente definito in

sede di programmazione didattica annuale.

Durante la ripetizione dell'anno, attraverso l'iscrizione in qualità di ripetente, lo studente non è ammesso ai corsi ed agli esami afferenti agli anni successivi.

Lo studente che non termini gli studi nel quinto anno del corso di laurea magistrale si iscrive come fuori corso.

Propedeuticità

Sono definite le seguenti propedeuticità tra insegnamenti:

Insegnamenti propedeutici		Insegnamenti
Istituzioni di diritto privato	SU	Diritto processuale civile – I modulo Diritto commerciale Diritto del lavoro – I modulo Diritto civile – I modulo
Diritto costituzionale italiano ed europeo	SU	Diritto amministrativo – I modulo Diritto costituzionale c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)
Filosofia del diritto	SU	Filosofia del diritto (Teoria dell'argomentazione giuridica e analisi economica del diritto)
Diritto processuale civile – I modulo	SU	Diritto processuale civile - II modulo
Diritto commerciale	SU	Diritto commerciale c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)
Diritto penale – I modulo	SU	Diritto penale - II modulo (variabile a seconda del percorso scelto)
Diritto del Lavoro - I modulo	SU	Diritto del lavoro - II modulo
Diritto processuale penale – I modulo	SU	Diritto processuale penale - II modulo
Diritto civile - I modulo	SU	Diritto civile - II modulo (variabile a seconda del percorso scelto)
Diritto amministrativo – I modulo	SU	Diritto amministrativo - II modulo (variabile a seconda del percorso scelto)
Istituzioni di diritto privato	SU	6075 Diritto processuale civile 6068 Diritto commerciale 6082 Istituzioni di diritto del lavoro 6261 Diritto civile
Diritto costituzionale italiano ed europeo	SU	6258 Diritto amministrativo 6248 Diritto costituzionale c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)
Filosofia del diritto	SU	6084 Teoria dell'argomentazione giuridica e analisi economica del diritto
Diritto processuale civile	SU	6083 Diritto processuale civile c.p.
Diritto commerciale	SU	6251 Diritto commerciale c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)
Diritto penale	SU	6254 Diritto penale c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)
Istituzioni di diritto del lavoro	SU	6257 Diritto del lavoro c.p.
Diritto processuale penale	SU	6259 Diritto processuale penale c.p.
Diritto civile	SU	Diritto civile c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)
Diritto amministrativo	SU	Diritto amministrativo c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)

Per le lingue straniere si applica quanto previsto in sede di programmazione didattica annuale.

Il rispetto delle propedeuticità sarà verificato al termine di ogni sessione d'esame, con il conseguente annullamento degli esami sostenuti in violazione di tali disposizioni.

Art. 17 Decadenza e interruzione temporanea

La carriera dello studente è sottoposta a idonea valutazione decorsi otto anni accademici dopo il termine della durata normale del corso di studi a far data dalla prima immatricolazione nel sistema universitario.

In caso di esito positivo della valutazione, sarà definito il nuovo termine massimo per il completamento degli studi di norma corrispondente alla durata normale del corso di studi.

Art. 18 Cambio di corso di laurea

Nella disciplina dei cambi di corso di laurea si tiene conto degli eventuali vincoli numerici, conseguenti al numero programmato degli accessi ed al modello organizzativo adottato. I relativi termini, procedure e modalità di selezione sono definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

Non sono ammessi passaggi tra corsi di laurea per gli studenti ammessi sulla base di accordi con istituzioni estere.

La richiesta di cambio corso di laurea è presentata in occasione dell'iscrizione all'anno di corso successivo.

Per i cambi di corso di laurea al termine del 1° anno da CLMG ad altri corsi di laurea e vice versa l'anno di corso di ammissione è il 1°.

Per i cambi di corso di laurea al termine degli anni di corso successivi al 1°, l'anno di corso di ammissione è stabilito dal Direttore di corso di laurea magistrale, in considerazione dei crediti acquisiti.

Art. 19 Opzione di passaggio al corso di laurea magistrale

La facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza è disciplinata dalle seguenti disposizioni.

Possono presentare tale domanda per iscritto – all'inizio di ogni anno accademico e comunque nei termini che sono definiti in sede di programmazione annuale e resi noti nelle forme più opportune – gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea della classe 31 e di laurea specialistica della classe 22/S, nonché al corso di laurea in Giurisprudenza del previgente ordinamento (quadriennale).

Sulle domande di opzione decidono – per delega del comitato del corso di studio di destinazione e tenuto conto degli eventuali vincoli numerici – uno o più docenti che compongono la "Commissione opzione Giurisprudenza", unitamente ad un incaricato della Segreteria Studenti, per la cura degli aspetti amministrativi. Tale Commissione provvede alla valutazione dei CFU conseguiti, al loro riconoscimento ai fini del conseguimento della laurea magistrale, a predisporre un "piano studi a finire", a definire l'anno di corso di ammissione (sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione annuale).

E' possibile l'ammissione agli anni di corso attivi, e comunque non oltre il terzo anno di corso.

Lo studente ammesso:

- può iscriversi al primo anno se sono riconoscibili meno di 24 crediti del corso di laurea magistrale
- può iscriversi al secondo anno se sono riconoscibili un numero di crediti maggiore/uguale a 24 e minore di 90 del corso di laurea magistrale
- può iscriversi al terzo anno se sono riconoscibili almeno 90 crediti del corso di laurea magistrale.

Gli insegnamenti già superati, ma non riconducibili al piano studi del corso di Laurea

Magistrale in Giurisprudenza, possono eventualmente essere riconosciuti come esami opzionali, previa valutazione favorevole del direttore di corso di studi.

La Commissione dà comunicazione allo studente interessato delle determinazioni raggiunte con le modalità ritenute più opportune. L'interessato è inoltre invitato a presentarsi presso la Segreteria studenti – entro congruo termine, comunque non inferiore a cinque giorni, per prendere visione del piano di studi a finire predisposto.

La segreteria studenti assegna un congruo termine, che decorre dalla consegna allo studente del piano studi a finire e non può essere inferiore a cinque giorni, allo studente per l'accettazione o meno – con esplicita dichiarazione scritta – dell'opzione richiesta. Decorso il termine senza rinuncia scritta, la richiesta di opzione si intende revocata.

Il passaggio tra ordinamenti didattici così effettuato è irreversibile.

Capo II Piani di studio: norme generali

Sezione I - Attività formative e curricula

Art. 20 Attività formative obbligatorie

Le attività formative obbligatorie sono costituite dagli insegnamenti e dalle altre attività formative che conseguono automaticamente dal curriculum del corso di studi al curriculum individuale, senza che lo studente abbia possibilità di scelta, in quanto indispensabili al conseguimento della laurea e costituiscono presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo formativo del corso di studio.

Gli insegnamenti obbligatori si inquadrano come:

- attività formative di base,
- attività formative caratterizzanti,
- attività formative affini o integrative di quelle caratterizzanti con particolare riguardo alle culture di contesto ed alla formazione interdisciplinare

Le altre attività formative obbligatorie si inquadrano come:

- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera,
- attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o volte ad agevolare le scelte professionali.

I piani studio possono prevedere curricula o attività formative obbligatorie tra loro in alternativa.

Art. 21 Attività formative a scelta dello studente

Il piano studi prevede l'assegnazione di crediti formativi universitari ad attività scelte dalla studente tra le quali insegnamenti "opzionali" di cui almeno uno in lingua inglese, liberamente scelti dallo studente tra quelli impartiti dall'Università, compresi quelli oggetto di convenzione con altre Università, secondo le regole definite in sede di programmazione didattica. In sede di programmazione annuale della didattica possono essere definiti percorsi di approfondimento (percorsi guidati) da proporre agli studenti.

Il piano studi prevede (in alternativa ad un insegnamento opzionale) l'assegnazione di crediti formativi universitari al tirocinio formativo (stage), oppure ad attività assimilabili (quali ad esempio i clinics), alla seconda lingua straniera tra quelle definite in sede di programmazione didattica annuale.

Le attività di tirocinio (o stage) consistono nell'inserimento – per il periodo minimo definito in sede di programmazione didattica - dello studente presso istituzioni pubbliche, aziende o studi professionali per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea, sulla base di un programma specifico concordato tra il tirocinante, la struttura ricevente, il direttore del corso di laurea magistrale.

Per lo stage la prova di verifica del profitto e la conseguente acquisizione di crediti è subordinata a:

- autorizzazione allo stage del Direttore di Corso di studio o suo delegato,
- relazione finale dello studente,
- scheda di valutazione finale del tutor aziendale,
- validazione finale del Direttore di Corso di studio o suo delegato.

Tra le attività assimilabili, i clinics consistono in attività formative, promosse da docenti del corso in accordo con un'azienda, una istituzione o uno studio professionale con l'obiettivo di applicare le nozioni teoriche a casi concreti, che comprendono attività d'aula, approfondimento di gruppo o individuale, elaborazione di una relazione scritta.

Per i clinics la prova di verifica del profitto e la conseguente acquisizione di crediti è subordinata a:

- autorizzazione del clinic del Direttore di Corso di studio o suo delegato
- relazione finale dello studente,
- scheda di valutazione finale del professionista,
- validazione finale del Docente promotore.

Art. 22 Lingue straniere

Come disposto dal D.M. 25 novembre 2005, per conseguire la laurea magistrale in Giurisprudenza lo studente deve aver acquisito adeguata conoscenza del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

In generale, agli studenti non madrelingua inglese è richiesta la padronanza dell'inglese.

Secondo quanto previsto dal precedente art. 20, lo studente può inserire nel proprio piano studi una seconda lingua straniera, tra quelle riconosciute dall'Università, in alternativa ad un insegnamento opzionale.

Il livello di competenza da raggiungere è indicato in sede di programmazione annuale della didattica sulla base della classificazione del Consiglio d'Europa.

Il conseguimento da parte dello studente dei crediti assegnati nel piano studi alla lingua straniera è subordinato al superamento del relativo esame ovvero al conseguimento di una certificazione internazionale tra quelle individuate in sede di programmazione annuale della didattica.

E' possibile conseguire i relativi crediti formativi anche producendo una certificazione tra quelle riconosciute, conseguita anteriormente all'iscrizione alla laurea magistrale, previa valutazione di non obsolescenza.

Il risultato raggiunto è registrato nella carriera dello studente con votazione espressa in trentesimi.

In sede di programmazione didattica annuale, l'Università stabilisce quali certificazioni sono riconosciute, le regole di conversione del punteggio conseguito in votazione espressa in trentesimi ed attribuisce la competenza ad effettuare la valutazione di non obsolescenza.

Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Art. 23 Le conoscenze informatiche

Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve avere acquisito conoscenze informatiche utili per il successivo inserimento nel mondo del lavoro in ambito giuridico.

Il possesso di una certificazione riconosciuta in sede di programmazione didattica annuale è requisito necessario per poter sostenere la verifica di profitto di informatica.

Art. 24 Tesi

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza consiste nella presentazione e discussione, dinanzi ad un apposita commissione, di una tesi scritta.

La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo ed è il risultato di una attività di ricerca, svolta sotto la guida di un docente relatore, su un tema riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente. Può trarre spunto da un'esperienza di lavoro (stage) o di studio in Italia o all'estero.

Nella tesi lo studente deve dimostrare padronanza delle basi metodologiche degli ambiti

disciplinari rilevanti e deve approfondire un argomento specifico sviluppando, in modo originale, aspetti teorici o aspetti applicativi e di natura empirica. La tesi è redatta in lingua italiana o in lingua inglese. Lo studente può scegliere se discutere la tesi in lingua italiana o in lingua inglese.

Sezione II - Verifiche del profitto e prova finale

Art. 25 Prove di verifica del profitto: definizione, svolgimento e valutazione

Definizione

Le prove di verifica del profitto, esami ed altre prove, accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative. L'attività didattica può essere organizzata in moduli. In tale ipotesi i crediti formativi universitari sono registrati in carriera previo superamento di tutti i moduli.

Svolgimento

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento didattico di ateneo, art. 27, le prove di verifica del profitto e le relative modalità di valutazione si svolgono come di seguito indicato.

Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nel programma del corso diffuso ai sensi del successivo art. 36 e possono trovare regolamentazione di dettaglio nel programma d'aula e nelle eventuali ulteriori indicazioni fornite in classe dal docente o negli avvisi diffusi dalle segreterie del dipartimento cui l'insegnamento afferisce.

I responsabili degli insegnamenti possono prevedere modalità d'esame differenti per gli studenti frequentanti e non frequentanti.

Negli insegnamenti multiclasse dello stesso corso di studi, gli esami sono predisposti e svolti con modalità uniformi.

Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; in tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito. Il ritiro dalla prova equivale ad una non partecipazione all'esame.

In una prova d'esame che si svolge esclusivamente per iscritto, sia essa prova parziale o prova unica, il ritiro è effettuato non consegnando il compito al termine della prova oppure consegnando il compito con la notazione "ritirato".

Consegnare il compito scritto (sia esso prova parziale o prova unica) significa accettare il voto che sarà assegnato dal docente.

In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto.

Le prove di verifica del profitto si svolgono in sessioni annuali, definite in sede di programmazione didattica. In ogni sessione si possono svolgere uno o più appelli ripetibili.

Valutazione

L'esito dell'esame è sempre verbalizzato con votazione espressa in trentesimi ed è registrato nella carriera dello studente, tenuta dalla Segreteria Studenti.

Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze.

Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano studi.

La Commissione d'esame può attribuire la lode al candidato cui ha assegnato trenta trentesimi.

Sul curriculum universitario sono riportati tutti gli esami superati, cioè quelli registrati con votazione sufficiente.

Sono certificati gli esami superati, cioè quelli registrati con votazione sufficiente, che non possono essere ripetuti.

Art. 26 Altri aspetti riguardanti le prove di accertamento del profitto: esami e mobilità tra corsi di studio, esami in soprannumero, criteri per il calcolo della media dei voti, diffusione dei temi d'esame

Esami e mobilità tra corsi di studio

Nel caso di cambio di corso di laurea e di opzione per i corsi di laurea ad ordinamento

quinquennale disciplinati dal presente regolamento, gli studenti possono sostenere – nel primo appello successivo all'ammissione – gli esami previsti dal piano studi del corso di laurea di destinazione e assegnati ad anni precedenti a quello di ammissione.

Esami in soprannumero

Le attività formative in soprannumero - cioè gli insegnamenti cui corrispondono crediti oltre i 300 necessari per conseguire la laurea magistrale - possono essere inseriti nel piano studi solo dopo che siano stati superati gli esami relativi agli insegnamenti dei primi tre anni e sono selezionabili solo tra gli insegnamenti opzionali. Sono previsti un massimo di due esami in soprannumero, ai fini del calcolo della media, secondo quanto previsto dal successivo comma.

Criteri e modalità per il calcolo della media dei voti riportati negli esami

La media è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. La ponderazione è effettuata considerando il peso in crediti degli insegnamenti.

Ai fini del calcolo della media, alle votazioni trenta e lode è assegnato valore 31.

I risultati delle attività formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della media, ma possono essere valutati ai fini della determinazione della votazione finale di laurea.

Gli eventuali esami in soprannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.

Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre università (italiane e straniere) ed agli esami superati in altre Università da studenti Bocconi è assegnata la votazione dell'università di provenienza che, quando espressa con altre scale numeriche o letterali, è convertita in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.

Diritto di accesso

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, i documenti amministrativi relativi al curriculum studiorum degli studenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e dalle altre disposizioni di legge in materia. E' fatto salvo il diritto di accesso del genitore.

Dati personali

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione, anche continua, e l'inserimento professionale, l'Università, su richiesta degli interessati, può comunicare o diffondere, anche a privati, per via telematica ed all'estero, dati relativi agli esiti delle prove di verifica del profitto, intermedie e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Università Bocconi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà trattare e comunicare i dati personali degli studenti ad altri soggetti giuridici (Associazione Laureati Università Bocconi, EGEA, Istituto Javotte Bocconi, ISU Bocconi) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e per tutti gli obblighi di legge, per ricerca e statistica, assegnazione di borse di studio o altre provvidenze, assegnazione del badge magnetico per l'accesso ai punti blu ed alla biblioteca, ed il relativo controllo, e della tessera per gli sconti presso la libreria EGEA convenzionata con l'Università; per l'invio di periodici riservati agli studenti dell'Università Bocconi, per finalità di comunicazioni periodiche o occasionali, nonché per iniziative volte alla raccolta di fondi da parte dell'Università Bocconi, anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione (e-mail, fax, sms o mms).

Diffusione dei temi d'esame

Il docente responsabile dell'insegnamento valuta se rendere noti o non rendere noti i temi d'esame dell'appello o degli appelli precedenti (ed eventualmente le corrette modalità di svolgimento).

I temi d'esame rimangono disponibili per i 12 mesi successivi salvo diversa disposizione del docente.

Art. 27 Prova finale: svolgimento e valutazione

Svolgimento

Per presentare la tesi alla valutazione della commissione di cui all'art. 27 del

Regolamento Didattico di Ateneo lo studente deve aver già acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi al netto di quelli da conseguire con lo svolgimento della prova finale.

Valutazione

La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi.

Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei centodecimi, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.

La valutazione della tesi e l'assegnazione del voto finale tengono conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in centodecimi, cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di sei centodecimi, avuto riguardo al curriculum complessivo ed in particolare alla tesi, con riferimento alla originalità della trattazione, alla complessità delle tematiche trattate, alla profondità dell'analisi svolta, alla congruità delle conclusioni tratte. I criteri di valutazione del lavoro di tesi riguardano il contenuto del lavoro e la presentazione e discussione dello stesso.

La commissione all'unanimità può assegnare la votazione di 110 *cum laude*. La lode potrà essere conferita solo a candidati che presentino una tesi e un curriculum formativo eccellenti, secondo i criteri definiti in sede di programmazione didattica.

Sezione III - Riconoscimento crediti ad attività formative svolte al di fuori delle Università

Art. 28 Riconoscimento degli esami ed altre attività formative sostenuti all'estero

Salvo apposite convenzioni con istituzioni universitarie estere, sono riconosciuti - integralmente o previa integrazione del programma - dal responsabile dell'insegnamento, per delega del Comitato di corso di studio, gli esami sostenuti presso Atenei stranieri, alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'insegnamento, ad eccezione degli insegnamenti obbligatori individuati ex ante come non riconoscibili
- devono comunque riguardare non più di trenta crediti formativi universitari per i programmi internazionali Scambi e Free-Mover Semestre.

Nei limiti quantitativi indicati, possono essere riconosciuti anche insegnamenti opzionali che non trovano corrispondenza tra quelli impartiti presso l'Università Bocconi. Tale riconoscimento deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore di Corso di laurea magistrale.

Salvo accordi di cooperazione con istituzioni universitarie straniere in materia, non sono riconoscibili gli esami di lingue straniere e informatica eventualmente sostenuti presso l'università estera. Alle certificazioni internazionali di lingue e informatica acquisite durante il soggiorno all'estero si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23. Tali certificazioni non rientrano nel limite massimo dei crediti riconoscibili nell'ambito di programmi internazionali.

Art. 29 Norme di comportamento

Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento e autenticità delle prove di verifica del profitto (esami o tesi), della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria, considerati valori cardini della vita accademica.

La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

- 1) In occasione dello svolgimento delle prove di esame o di altre prove di verifica del profitto, gli studenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - prima di iniziare le prove di esame, lo studente:

- a) deve sottoporsi ad identificazione personale, esibendo al docente responsabile dello svolgimento della prova il proprio tesserino universitario e un documento di identità in corso di validità;
 - b) deve recarsi al posto assegnato dal docente responsabile privo di materiale diverso da quello strettamente necessario allo svolgimento della prova. È fatto divieto ai candidati di portare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);
 - c) deve attendere il momento di avvio della prova prima di affrontare il tema d'esame;
 - d) non deve cercare di ottenere il testo d'esame con anticipo rispetto all'avvio della prova;
 - e) deve apporre la propria firma, nonché l'indicazione di nome, cognome e n. matricola, su ogni foglio di svolgimento della prova d'esame;
 - durante lo svolgimento della prova, lo studente:
 - f) è tenuto al silenzio. In particolare, ma non esclusivamente: gli studenti non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula, né ragionare ad alta voce o comunque fare rumore, anche per non disturbare i compagni. Tale divieto vale anche per gli studenti che hanno terminato la loro prova d'esame, fintanto che rimangono in aula. Lo studente che ha necessità di rivolgere domande al docente deve alzare la mano ed attendere che l'esaminatore si avvicini al suo posto;
 - g) è tenuto a non utilizzare alcun ausilio o supporto esterno di qualsiasi tipologia o natura (cartacea o elettronica) se non autorizzato dal docente. A titolo esemplificativo: lo studente è tenuto a non copiare da altri candidati, non deve muoversi dal posto assegnato, non può osservare la prova d'esame di altri studenti, non deve contattare o tentare di contattare in alcun modo altre persone, anche non presenti in aula. È fatto divieto agli studenti di utilizzare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico se non espressamente autorizzato dal docente (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);
 - h) deve rimanere in aula per tutto e solo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle sue prove di esame. A titolo esemplificativo: lo studente deve rimanere in aula durante lo svolgimento della prova d'esame, salvo diversa disposizione del docente; lo studente non deve interrompere lo svolgimento delle prove di esame in corso, durante la sessione, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso informerà il docente, chiedendone l'autorizzazione a interrompere la prova d'esame. Il docente riferirà dell'allontanamento anticipato nel verbale d'esame. Al termine della prova e prima di uscire dall'aula, lo studente deve riconsegnare tutti i materiali ricevuti o prodotti per l'esame (ivi comprese le minute);
 - i) è tenuto a rispettare il limite di tempo definito dal docente responsabile. Nel caso in cui tale tempo venisse superato, la prova d'esame sarà automaticamente considerata non valida (e quindi ritirata, ma non corretta). Il docente responsabile darà segnalazione del ritardo nella consegna dell'elaborato nel verbale d'esame;
 - j) è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dai docenti esaminatori;
 - al termine della prova, lo studente:
 - k) deve riconsegnare l'elaborato svolto e la prova d'esame al docente esaminatore e lasciare l'aula.
- 2) Per tutelare la regolarità dello svolgimento degli esami, ogni violazione delle norme sopra enunciate, comporterà l'immediato annullamento della prova d'esame sostenuta dallo studente, che non sarà corretta, nonché la specifica annotazione da parte del docente sul verbale d'esame. Tutti i verbali d'esame con la registrazione di episodi di irregolarità saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione provvedimenti

disciplinari, che – vagliati i fatti – potrà avviare l'istruttoria e proporre la sanzione disciplinare commisurata alla gravità del fatto accertato, senza esclusione delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO E SUI CORSI DI STUDIO INTERATENEO

Art. 30 Accordi di cooperazione con altre Università o Istituzioni di livello universitario

Sono oggetto del presente titolo gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale conclusi tra l'Università Bocconi e Atenei o altre Istituzioni di livello universitario finalizzati:

- alla progettazione e realizzazione congiunte di corsi di laurea per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti da parte delle istituzioni partner;
- alla definizione di comuni programmi di studio che consentano il riconoscimento delle attività svolte, finalizzato o meno al rilascio di titoli da parte delle istituzioni partner.

Art. 31 La forma degli accordi di cooperazione

Gli accordi di cooperazione di cui al precedente articolo si perfezionano in forma di convenzione, previa deliberazione degli organi competenti, convenzione sottoscritta – per l'università Bocconi – secondo le disposizioni interne sulla rappresentanza legale.

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve essere sottoscritta entro i termini previsti dalla programmazione didattica al fine di poter essere efficace a decorrere dall'anno accademico di riferimento.

Art. 32 Elementi delle convenzioni

Le convenzioni di cui al precedente articolo devono contenere le seguenti indicazioni:

- la qualificazione, nel sistema di istruzione universitaria di appartenenza, delle istituzioni parte dell'accordo;
- le obbligazioni rispettivamente assunte;
- la durata dell'accordo e le condizioni per il rinnovo;
- gli studenti destinatari

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve indicare:

- il titolo rilasciato dall'Università Bocconi (laurea magistrale) e dall'istituzione/i partner
- i relativi corsi di studio di riferimento nell'Università Bocconi e nell'Istituzione/i partner;
- il curriculum formativo integrato costituito dalle attività formative previste nei rispettivi corsi di studio e riconosciute egualmente valide per il raggiungimento dei comuni obiettivi formativi;
- le modalità per il conseguimento del titolo;
- i criteri e le modalità per la selezione degli studenti destinatari;
- le modalità per la gestione amministrativa degli studenti, il pagamento di tasse e contributi e il rilascio del titolo.

Il curriculum formativo integrato di cui al precedente comma e le altre disposizioni rilevanti sul piano didattico sono riportati al successivo titolo III, per ogni corso di studio interessato.

Art. 33 Corsi di studio interateneo ed offerta formativa

Qualora gli accordi di cooperazione prevedano l'istituzione di corsi di studio interateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.m. 270/2004, gli stessi devono essere specificamente inseriti in "Banca Dati RAD", secondo le indicazioni annualmente impartite dal competente Ministero e devono pertanto essere sottoscritti in tempo utile per gli adempimenti richiesti.

TITOLO III - PIANO STUDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 34 Piano studi del Corso di laurea in Giurisprudenza

Testo riportato in ultima pagina del documento

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E MANIFESTO DEGLI STUDI

Capo I Programmazione annuale dell'attività didattica

Art. 35 Programmazione annuale dell'attività didattica

Gli organi dell'università competenti, Consiglio Accademico, Consiglio di Facoltà, Consiglio di Scuola verificano costantemente l'efficacia delle regole contenute nel presente regolamento e deliberano integrazioni e modifiche alle stesse, se ritenuto necessario, dandone diffusione con le modalità ritenute più opportune.

In sede di programmazione annuale della didattica, deliberano – tra gli altri - sui seguenti argomenti

- proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di modalità di ammissione e numero programmato degli accessi;
- corsi di studio da attivare;
- calendari accademici;
- definizione degli assetti didattici;
- indicazioni e criteri per la valutazione delle attività formative e delle performance degli studenti.

Le decisioni adottate in sede di programmazione didattica hanno efficacia per l'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi, fatte salve ulteriori integrazioni e modifiche.

Art. 36 Informazione agli studenti

Nel manifesto annuale degli studi rappresentato dalle Guide per gli studenti sono riportate ed esplicitate le indicazioni di interesse contenute:

- nel presente regolamento;
- negli atti deliberativi previsti dallo stesso regolamento, dallo Statuto dell'Università, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 Emanazione del Regolamento del Corso di laurea Magistrale e norme transitorie

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Scuola secondo quanto previsto dallo Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel decreto rettorale medesimo.

Piano studi del corso di laurea Magistrale a.a. 2010-2011

Attività formative	cfu	SSD		attività	ambito	cfu ufficial i per anno
PRIMO ANNO						
Diritto romano - modulo 1	8	IUS/18		A	sto -giu	
Istituzioni di diritto privato	10	IUS/01		A	priv	
Metodi quantitativi	4	SECS-S/06		R		
	4	SECS-S/01		B	ec - pubb	
Inglese (solo didattica)	26					
Diritto costituzionale italiano ed europeo	9	IUS/08		A	cost	
	1	IUS/09		A	cost	
Filosofia del diritto	9	IUS/20		A	fil - giu	
Principi di economia (micro e macroeconomia)	5	SECS-P/01		B	ec - pubb	
	1	SECS-P/02		B	ec - pubb	
Diritto romano - modulo 2	6	IUS/18		A	sto -giu	
Inglese (didattica ed esame)	1			E		
	32					58
SECONDO ANNO						
Storia della codificazione	8	IUS/19		A	sto -giu	
Scienza delle finanze	6	SECS-P/03		B	ec - pubb	
Economia aziendale e bilancio - modulo 1	6	SECS-P/07		B	ec - pubb	
Diritto processuale civile - modulo 1	8	IUS/15		B	proc - civ	
Informatica per Giurisprudenza	3			F		
Inglese (solo didattica)	31					
Economia aziendale e bilancio - modulo 2	6	SECS-P/07		B	ec - pubb	
Diritto commerciale	8	IUS/04		B	comm	
Diritto tributario	6	IUS/12		B	ec - pubb	
Storia giuridica delle istituzioni economiche	6	IUS/19		A	sto -giu	
Inglese (didattica ed esame)	2			E		
	28					51

TERZO ANNO						
Diritto penale - modulo 1	8	IUS/17		B	pen	
1 insegnamento a scelta tra Diritto comparato privato oppure Diritto comparato pubblico	9	IUS/02	IUS/21	B	comp	
International law	9	IUS/13		B	intern	
Diritto del lavoro - modulo 1	4	IUS/07		B	lab	
	30					
Diritto processuale civile - modulo 2	6	IUS/15		B	proc - civ	
Filosofia del diritto (teoria dell'argomentazione e analisi economica del diritto)	8	IUS/20		A	fil - giu	
Diritto processuale penale - modulo 1	8	IUS/16		B	proc - pen	
Diritto ed economia dei mercati finanziari	3	IUS/04		B	comm	
	3	SECS-P/11		R		
Inglese giuridico (solo didattica)						
	28					46
QUARTO ANNO						
Diritto costituzionale c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)	8	IUS/08		A	cost	
Diritto amministrativo - modulo 1	10	IUS/10		B	amm	
Diritto commerciale c.p. (variabile a seconda del percorso scelto)	8	IUS/04		B	comm	
Diritto processuale penale - modulo 2	6	IUS/16		B	proc - pen	
Inglese giuridico	2			E		
	34					
<i>Diritto U.E.</i>	9	IUS/14		B	comun	
Diritto del lavoro - modulo 2	8	IUS/07		B	lab	
Diritto civile - modulo 1	8	IUS/01		A	priv	
Diritto penale - modulo 2 (variabile a seconda del percorso scelto)	8	IUS/17		B	pen	
	33					69
QUINTO ANNO						
Diritto civile - modulo 2 (variabile a seconda del percorso scelto)	8	IUS/01		A	priv	
Diritto amministrativo - II modulo (variabile a seconda del percorso scelto)	8	IUS/10		B	amm	
Opzionale 1	6			D		
Opzionale 2	6			D		
	28					
Opzionale 3	6			D		
Opzionale 4	6			D		
Stage/clinics/opzionale 5/ 2^ lingua straniera	6			F		
Tesi	12			E		
	30					76
	300					300